

REGOLAMENTO (CEE) N. 2425/86 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1986

che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86⁽²⁾,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, prima frase,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2332/86⁽⁶⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1986/1987 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1457/86⁽⁹⁾ e (CEE) n. 1458/86⁽¹⁰⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, una restituzione può essere accordata al momento dell'esportazione verso i paesi terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità; che l'importo di detta restituzione può essere al massimo eguale alla differenza tra i prezzi nella Comunità e i corsi mondiali,

qualora i primi siano superiori ai secondi; che in base all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, l'articolo 28 di detto regolamento si applica attualmente ai semi di colza, ravizzone e girasole;

considerando che la restituzione per i semi di colza e di ravizzone prodotti in Spagna o in Portogallo è adeguata conformemente al regolamento (CEE) n. 478/86 del Consiglio⁽¹¹⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione deve essere calcolata prendendo in considerazione i prezzi praticati nella Comunità sui differenti mercati rappresentativi per la trasformazione e l'esportazione, i corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale; che, inoltre, l'importo delle restituzioni deve essere fissato tenendo conto del livello del prezzo di mercato, nella Comunità, dei semi oleosi di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE nonché delle prospettive di evoluzione di detti prezzi; che, in più, detta fissazione deve tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste e della situazione, nella Comunità, delle disponibilità di detti semi rispetto alla domanda;

considerando che la produzione dei semi di colza e di ravizzone stimata per la campagna di commercializzazione 1986/1987 non è stata fissata; che l'importo che, se del caso, deve essere detratto dall'importo dell'integrazione in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti di cui all'articolo 27 bis del regolamento n. 136/66/CEE, nonché la sua incidenza sull'importo della restituzione non hanno potuto dunque essere determinati; che pertanto gli importi della restituzione devono essere applicati provvisoriamente; che tali importi dovranno essere confermati o sostituiti quando le conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone saranno noti;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 della Commissione, del 29 marzo 1971, relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi⁽¹²⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 1815/84⁽¹³⁾, l'importo della restituzione deve essere calcolato in base al peso dei semi esportati; che detto peso deve essere adattato in funzione delle differenze che possono esistere tra le percentuali di umidità e d'impurità constatate e quelle prese in considerazione per la definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo; che pertanto al momento di detto adattamento il peso dei semi esportati deve essere maggiorato dell'importo di

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1986, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

⁽⁹⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 12.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 14.

⁽¹¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 55.

⁽¹²⁾ GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.

⁽¹³⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 46.

detta differenza tra la quantità d'umidità e d'impurità che esistono effettivamente e quella presa in considerazione per la qualità tipo, qualora la prima quantità è inferiore alla seconda; che, in caso contrario, il peso dei semi esportati deve essere diminuito dell'importo di questa stessa differenza;

considerando che la qualità tipo di cui sopra è stata definita nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1102/84 del Consiglio⁽¹⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione può essere fissata a livelli differenti secondo la destinazione quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71 prevede la pubblicazione della restituzione finale, risultante dalla conversione, nelle singole monete nazionali, dell'importo della restituzione in ECU, maggiorato o diminuito dell'importo differenziale; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85⁽³⁾, ha definito gli elementi che compongono gli importi differenziali; che tali elementi sono uguali all'incidenza sul prezzo indicativa sulla restituzione del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72; che, a norma di tali disposizioni, tale percentuale rappresenta:

a) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, la differenza tra:

- il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune ed
- il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale;

b) per l'Italia, il Regno Unito e la Grecia la differenza tra:

- il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune per la moneta dello stato membro interessato e il tasso centrale della moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a)
- ed
- il tasso di cambio in contanti della moneta dello stato membro interessato rispetto alla moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a) rilevato durante un periodo da stabilirsi;

considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1569/72, per le campagne dal 1984/1985 al 1986/1987, il divario monetario è calcolato tenendo conto di un coefficiente applicato al tasso di

conversione risultante dal tasso centrale; che tale coefficiente è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1014/86 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72, vengono determinati importi differenziali a termine quando il tasso a termine per una o più monete comunitarie si acosta di almeno una determinata percentuale dal tasso in contanti; che tale percentuale è stata fissata a 0,5 % del regolamento (CEE) n. 1813/84;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1813/84 ha determinato i tassi di cambio in contanti ed a termine, nonché il periodo da prendere in considerazione per il calcolo degli importi differenziali; che, qualora non fossero disponibili, per uno o più mesi, tassi di cambio a termine, si utilizza, secondo i casi, il tasso preso in considerazione per il mese precedente o per il mese successivo;

considerando che dall'applicazione di tutte queste disposizioni alla situazione attuale dei mercati nel settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti risulta che, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71, l'importo della restituzione in ECU e l'importo della restituzione finale in ciascuna delle monete nazionali devono, per la colza e il ravizzone, essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento e che non è necessario fissare la restituzione per il girasole;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 651/71 sono fissati in allegato per la colza e il ravizzone.
2. Tuttavia, l'importo della restituzione in caso di fissazione anticipata per i mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 1986 e gennaio 1987 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 1° agosto 1986, per tener conto, se del caso, delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone.
3. Non viene fissata alcuna restituzione per il girasole.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 113 del 28. 4. 1984, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1986, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi di colza e ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese (!)	3° mese (!)	4° mese (!)	5° mese (!)	6° mese (!)
Restituzioni nominali (ECU):						
— Spagna	21,480	21,976	22,472	22,968	23,464	23,960
— Portogallo	27,000	27,496	27,992	28,488	28,984	29,480
— altri stati membri	27,000	27,496	27,992	28,488	28,984	29,480
Restituzioni finali:						
Semi raccolti ed esportati da:						
— R.f. di Germania (DM)	65,72	66,90	68,10	69,40	70,59	72,15
— Paesi Bassi (Fl)	74,05	75,38	76,71	78,18	79,51	81,22
— UEBL (FB/Flux)	1 256,60	1 279,85	1 303,09	1 325,58	1 348,82	1 366,33
— Francia (FF)	183,04	186,56	189,78	192,74	196,26	200,60
— Danimarca (Dkr)	229,80	234,04	238,27	242,51	246,75	250,57
— Irlanda (£ Irl)	20,331	20,708	21,083	21,427	21,805	22,124
— Regno Unito (£)	14,973	15,284	15,595	15,906	16,217	16,395
— Italia (Lit)	40 678	41 439	42 045	42 656	43 420	44 006
— Grecia (Dra)	2 541,63	2 570,65	2 598,35	2 619,05	2 676,92	2 586,09
— Spagna (Pta)	3 063,55	3 135,86	3 208,18	3 243,70	3 316,01	3 353,38
— Portogallo (Esc)	3 946,75	3 985,19	4 048,93	4 110,97	4 186,27	4 155,42

Fatto salvo l'importo da detrarre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.